

Comune di San Pietro al Tanagro
(*Provincia di Salerno*)



Regolamento per la disciplina della videosorveglianza

INDICE

<i>Art. 1 – Oggetto del regolamento</i>	<i>pag. 3</i>
<i>Art. 2 – Definizioni</i>	<i>pag 3 e 4</i>
<i>Art. 3 – Principi del trattamento</i>	<i>pag. 4</i>
<i>Art. 4 – Finalità</i>	<i>pag. 4</i>
<i>Art. 5 – Modalità di trattamento</i>	<i>pag. 4</i>
<i>Art. 6 – Responsabile del trattamento</i>	<i>pag 5</i>
<i>Art 7 – Persone autorizzate ad accedere alla sala controlli</i>	<i>pag. 5</i>
<i>Art. 8 – Nomina degli incaricati e dei preposti e gestione degli impianti</i>	<i>pag. 6</i>
<i>Art 9 – Accesso ai sistemi e parola chiave</i>	<i>pag 6</i>
<i>Art. 10 – Criteri di utilizzazione dei dispositivi di ripresa</i>	<i>pag.6 e 7</i>
<i>Art. 11 – Prescrizioni</i>	<i>pag. 7</i>
<i>Art 12 – Obblighi degli operatori</i>	<i>pag 8</i>
<i>Art. 13 – Conservazione delle registrazioni</i>	<i>pag. 8</i>
<i>Art. 14 – Accordi con soggetti esterni</i>	<i>pag. 8</i>
<i>Art. 15 – Obbligo di segnalazione delle telecamere</i>	<i>pag. 9</i>
<i>Art. 16 – Informativa ed accesso ai dati</i>	<i>pag. 9</i>
<i>Art. 17 – Esercizio dei diritti da parte dell’interessato</i>	<i>pag. 9 e 10</i>
<i>Art. 18 – Comunicazione e diffusione delle immagini</i>	<i>pag. 10</i>
<i>Art. 19 – Verifica preliminare</i>	<i>pag. 10</i>
<i>Art. 20 – Notificazione</i>	<i>pag. 10</i>
<i>Art. 21 – Danni cagionati per effetto del trattamento dei dati personali</i>	<i>pag. 10</i>
<i>Art 22. – Modifiche ed entrata in vigore</i>	<i>pag. 10</i>

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento disciplina l'attività di videosorveglianza effettuata dal Comune di San Pietro al Tanagro nell'ambito del territorio comunale, nonché i trattamenti di immagini e di dati che ne derivano, nel rispetto delle seguenti disposizioni normative, che si richiamano integralmente:

- a) articolo 615-bis Codice Penale;*
- b) legge 20 maggio 1970, n. 300;*
- c) decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;*
- d) decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;*
- e) legge 24 luglio 2008, n. 125, di conversione, con modifiche, del decreto legge 23 maggio 2008, n. 92;*
- f) decreto ministro Interno 5 agosto 2008;*
- g) legge 23 aprile 2009, n. 38, di conversione, con modifiche, del decreto legge 23 febbraio 2009, n. 11;*
- h) provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali in materia di videosorveglianza 8 aprile 2010;*
- i) circolare Capo della Polizia n. 558/A/421.2/70/456 del febbraio 2005;*
- l) circolare Capo della Polizia n. 558/A/421.1/70/195960 del 06 agosto 2010.*

Articolo 2 - Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende:

- a) per “**banca di dati**”, qualsiasi complesso organizzato di dati personali, ripartito in una o più unità dislocate in uno o più siti;*
- b) per “**blocco**”, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento;*
- c) per “**comunicazione**”, il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;*
- d) per “**dato anonimo**”, il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;*
- e) per “**dato personale**”, qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, Ente o associazione, identificati o identificabili anche direttamente, e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza;*
- f) per “**diffusione**”, il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;*
- g) per “**immagine**”, il dato trattabile con metodo analogico o digitale, costituito da una rappresentazione visiva di una persona, di un ambiente o di una cosa. L'immagine raffigurante o contenente qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale, costituisce dato personale;*
- h) per “**incaricati**”, le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;*
- i) per “**interessato**”, la persona fisica, la persona giuridica, l'Ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;*
- j) per “**responsabile**”, la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento dei dati personali;*
- k) per “**titolare**”, l'Ente Comune di San Pietro al Tanagro, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali, nonché agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza;*
- l) per “**trattamento**”, qualunque operazione o complesso di operazioni concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la trasmissione, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione delle immagini, anche se non registrati in una banca dati;*

m) per “**videosorveglianza**”, l’attività di sorveglianza effettuata mediante il trattamento di immagini e di dati ad esse intrinsecamente correlati (in seguito “immagini”), finalizzato alla tutela delle persone, dell’ambiente, delle attività e delle cose.

Articolo 3 - Principi del trattamento

Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l’attivazione di un impianto di videosorveglianza nel territorio di San Pietro al Tanagro, gestito dal Comune di San Pietro al Tanagro – Comando di Polizia Locale e collegato alla centrale operativa della stessa Polizia Locale, si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.

Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione coinvolti nel trattamento.

Presso la sala operativa del Comando di Polizia Locale sono posizionati monitor per la visione in diretta delle immagini per l’esclusivo perseguimento delle finalità previste all’articolo 4 del presente regolamento.

Articolo 4 - Finalità

Il Comune effettua attività di videosorveglianza perseguendo le seguenti finalità:

- a) *Protezione ed incolumità degli individui, ivi compresi i profili attinenti alla sicurezza urbana, all’ordine e sicurezza pubblica, alla prevenzione, accertamento o repressione dei reati, alla razionalizzazione e al miglioramento dei servizi al pubblico volti anche ad accrescere la sicurezza degli utenti, nel quadro delle competenze attribuite, nel quadro delle competenze attribuite dalla legge;*
- c) *Tutela e sicurezza del patrimonio comunale, comprensivo dei beni immobili di proprietà comunale (edifici, costruzioni in genere, spazi pubblici), dei beni mobili detenuti in proprietà e in custodia;*
- d) *Rilevazione e accertamento di infrazioni al codice della strada, ai Regolamenti Comunali e alle Ordinanze;*
- e) *Attività correlate alla tutela della pubblica sicurezza al fine di prevenire e reprimere comportamenti illeciti;*
- f) *Controllo di determinate aree con obiettivi specifici, legati alla pubblica sicurezza, alla viabilità ed alla salvaguardia dell’ambiente;*
- g) *Acquisizione di prove.*
- h) *attività di rilevazione di immagini ai fini informatici, promozionali – turistici o pubblicitari, effettuata anche attraverso la webcam.*

Articolo 5 - Modalità di trattamento

. Il trattamento dei dati personali attraverso impianti di videosorveglianza è soggetto al rispetto dei seguenti principi generali:

- *Principio di LICENZA: il trattamento è legittimo solo quando sia effettuato nello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali e, in questo ambito, esclusivamente per le finalità di cui all’art. 4.*
- *Principio di NECESSITÀ: ciascun sistema informativo ed il relativo programma di gestione informatica degli impianti di videosorveglianza deve, ab origine, essere conformato in modo tale da garantire che la rilevazione dei dati ed il loro successivo utilizzo siano limitati a quanto strettamente necessario alla finalità dichiarata.*
- *Principio di PROPORZIONALITÀ: la rilevazione di dati personali mediante un impianto di videosorveglianza deve essere limitata ad aree o attività per le quali sussista una effettiva necessità di controllo, anche a fini di deterrenza*

Articolo 6 - Responsabile del trattamento

Sono responsabili del trattamento i responsabili dei servizi comunali che effettuano trattamenti di dati personali oggetto del presente regolamento.

Il responsabile del trattamento dei dati personali è nominato con atto formale del Sindaco. E' onere del responsabile provvedere a:

- a) individuare e nominare per iscritto gli incaricati del trattamento impartendo le idonee istruzioni;*
- b) vigilare sul rispetto delle istruzioni da parte degli incaricati;*
- c) adottare e rispettare le misure di sicurezza indicate dal titolare del trattamento, attenendosi a quanto previsto dal documento programmatico sulla sicurezza di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, emanato con provvedimento del sindaco e aggiornato annualmente entro i termini previsti dalle legge;*
- d) evadere tempestivamente tutte le richieste e gli eventuali reclami degli interessati entro 15 giorni decorrenti dalla ricezione delle istanze di cui all'art. 7 D. Lgs. 196/2003;*
- e) evadere le richieste di informazioni eventualmente pervenute da parte dell'Autorità garante in materia di protezione dei dati personali, nei termini e secondo le modalità previste nella normativa di riferimento;*
- f) interagire con i soggetti appositamente delegati ad eventuali verifiche, controlli o ispezioni;*
- g) comunicare al titolare del trattamento eventuali nuovi trattamenti da intraprendere;*
- h) provvedere a supervisionare le procedure di cancellazione/distruzione dati raccolti, nel caso in cui venga meno lo scopo del trattamento.*
- i) ogni ed altra qualsivoglia attività espressamente delegata dal titolare il quale verifiche vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni ed istruzioni impartite;*
- j) disciplinare gli accessi ai locali ove sono collocati gli impianti di gestione dei sistemi di videosorveglianza al fine di assicurare la sicurezza dei dati trattati;*
- k) riferire annualmente in consiglio comunale circa l'andamento dell'attività di videosorveglianza e gli esiti prodotti.*

Il responsabile custodisce le chiavi per l'accesso ai locali della sala operativa, le chiavi dell'armadio per la conservazione delle videocassette/cd o altro supporto informatico, le eventuali chiavi di armadi per la presenza dei monitor nonché le parole chiave per l'utilizzo dei sistemi.

Articolo 7 – Persone autorizzate ad accedere alla sala controlli

- 1. L'accesso alla sala di controllo è consentito solamente, oltre al Sindaco, o suo delegato, al personale in servizio del Comando di Polizia Locale e agli incaricati addetti ai servizi, di cui ai successivi articoli.*
- 2. Eventuali accessi di persone diverse da quelli innanzi indicate devono essere autorizzati, per iscritto, dal Sindaco motivando tale decisione.*
- 3. Possono essere autorizzati all'accesso alla centrale operativa solo incaricati di servizi rientranti nei compiti istituzionali dell'ente di appartenenza e per scopi connessi alle finalità di cui al presente regolamento, nonché il personale addetto alla manutenzione degli impianti ed alla pulizia dei locali, i cui nominativi dovranno essere comunicati per iscritto al Sindaco.*
- 4. Il Responsabile della gestione e del trattamento impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento di dati da parte delle persone autorizzate all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti e di pulizia locali.*
- 5. Gli incaricati dei servizi di cui al presente regolamento vigilano sul puntuale rispetto delle istruzioni e sulla corretta assunzione die dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato autorizzato l'accesso.*

Articolo 8 - Nomina degli incaricati e dei preposti e gestione degli impianti

1. *Il Responsabile, designa e nomina i preposti in numero sufficiente a garantire la gestione del servizio di videosorveglianza nell'ambito degli operatori di Polizia Locale.*
2. *I preposti andranno nominati tra gli Ufficiali ed Agenti in servizio presso il Comando di Polizia Locale che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati.*
3. *La gestione dell'impianto di videosorveglianza è riservata agli organi di Polizia Locale, aventi qualifica di Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria ai sensi dell'art. 55 del Codice di Procedura Penale.*
4. *Con l'atto di nomina, ai singolo preposti saranno affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi.*
5. *In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti, essi saranno istruiti al corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente regolamento.*
6. *Nell'ambito degli incaricati, verranno designati, con l'atto di nomina, i soggetti cui è affidata la custodia e la conservazione delle password e delle chiavi di accesso alla sala operativa ed alle postazioni per l'estrapolazione delle immagini.*

Articolo 9 – Accesso ai sistemi e parole chiave

1. *L'accesso ai sistemi è esclusivamente consentito al Responsabile, ai preposti come indicato nei punti precedenti.*
2. *Gli incaricati ed i preposti saranno dotati di propria password di accesso al sistema.*

Articolo 10 - Criteri di utilizzazione dei dispositivi di ripresa

I dispositivi di ripresa vengono utilizzati in presenza di almeno uno dei seguenti fattori:

- a) *criticità correlate al traffico veicolare;*
- b) *necessità di discriminare gli accessi veicolari ad un'area;*
- c) *rischi correlati ad emergenze ambientali;*
- d) *presenza di punti sensibili relativamente alla tutela del patrimonio civico;*
- e) *cospicuo afflusso di persone ad un'area;*
- f) *difficile controllabilità del territorio a causa delle sue caratteristiche morfologiche ovvero del suo assetto urbanistico;*
- g) *problemi inerenti la sicurezza urbana;*
- h) *aree pubbliche interessate da reati contro la persona e contro il patrimonio;*
- i) *spazi ricreativi pubblici;*
- j) *aree riqualificate;*
- k) *inefficacia o inattuabilità di altre misure nei casi in cui si intenda monitorare il rispetto delle disposizioni concernenti modalità, tipologia ed orario di deposito dei rifiuti, la cui violazione è sanzionata amministrativamente (art. 13, l. 24 novembre 1981, n. 689).*

L'utilizzazione per motivi di sicurezza urbana può essere effettuata in aree interessate dai seguenti fenomeni:

- a) *spaccio di stupefacenti;*
- b) *sfruttamento della prostituzione;*
- c) *accattonaggio con impiego di minori e disabili;*
- d) *fenomeni di violenza legati anche all'abuso di alcool;*
- e) *danneggiamento al patrimonio pubblico e privato, ovvero situazioni che ne impediscono la fruibilità e determinano lo scadimento della qualità urbana;*
- f) *incuria, degrado e occupazione abusiva di immobili;*
- g) *intralcio alla pubblica viabilità, alterazione del decoro urbano, abusivismo commerciale e illecita occupazione del suolo pubblico;*

All'individuazione delle aree e dei punti interessati dall'installazione di apparati di videoripresa provvede il Responsabile dell'Area Vigilanza ed il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale redigendo un verbale contenente le motivazioni circa le scelte effettuate. Successivamente, all'individuazione delle aree destinate all'installazione delle telecamere si procederà ad apposita Ordinanza Sindacale.

Articolo 11 - Prescrizioni

Per l'effettuazione dell'attività di videosorveglianza possono essere utilizzati apparati di ripresa e loro accessori, strumenti di gestione degli apparati, strumenti e supporti di comunicazione locale e remota delle immagini, strumenti di autodiagnostica, dispositivi di visualizzazione delle immagini, strumenti per la registrazione delle immagini, apparati e programmi per la discriminazione degli eventi ripresi, programmi di gestione delle immagini inerenti le operazioni di consultazione, elaborazione, selezione, raffronto, estrazione, blocco, trasmissione, interconnessione e cancellazione.

E' vietata l'utilizzazione contemporanea di strumenti di registrazione di voci e di registrazioni di immagini. Non è ammessa l'utilizzazione di strumenti di tracciamento dei percorsi effettuati dalle persone riprese.

I supporti di registrazione e di trasmissione delle immagini devono essere protetti dal rischio di accesso da parte di persone non autorizzate. L'accesso alle immagini e le operazioni di trattamento devono essere tracciate e conservate per almeno sei mesi, previa identificazione dell'incaricato che le effettua. Le immagini registrate o trasmesse devono essere rese inintelligibili alle persone non autorizzate al trattamento.

Nelle immagini trattate possono essere inseriti:

- a) il numero identificativo del dispositivo di ripresa;
- b) la data e l'ora di ripresa;
- c) la denominazione geografica e toponomastica dell'area ripresa;
- d) le coordinate geografiche dell'area ripresa.

Gli apparati elettronici di rilevamento delle violazioni al Codice della Strada devono circoscrivere la conservazione dei dati alfanumerici contenuti nelle targhe automobilistiche ai soli casi in cui risultino non rispettate le disposizioni in materia di circolazione stradale.

Le risultanze fotografiche o le riprese video degli apparati elettronici di rilevamento delle violazioni al Codice della Strada possono individuare unicamente gli elementi previsti dalla normativa di settore per la predisposizione del verbale di accertamento delle violazioni (es., ai sensi dell'art. 383 del d.P.R. n. 495/1992, il tipo di veicolo, il giorno, l'ora e il luogo nei quali la violazione è avvenuta); deve essere effettuata una ripresa del veicolo che non comprenda o, in via subordinata, mascheri, per quanto possibile, la porzione delle risultanze video/fotografiche riguardanti soggetti non coinvolti nell'accertamento amministrativo (es., pedoni, altri utenti della strada); devono essere utilizzate solo per accertare le violazioni delle disposizioni in materia di circolazione stradale anche in fase di contestazione, ferma restando la loro accessibilità da parte degli aventi diritto; devono essere conservate per il periodo di tempo strettamente necessario in riferimento alla contestazione, all'eventuale applicazione di una sanzione e alla definizione del possibile contenzioso in conformità alla normativa di settore, fatte salve eventuali esigenze di ulteriore conservazione derivanti da una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria.

Le fotografie o le immagini che costituiscono fonte di prova per le violazioni contestate non devono essere inviate d'ufficio al domicilio dell'intestatario del veicolo unitamente al verbale di contestazione, ferma restando la loro accessibilità agli aventi diritto; in considerazione del legittimo interesse dell'intestatario del veicolo di verificare l'autore della violazione e, pertanto, di ottenere dalla competente autorità ogni elemento a tal fine utile, la visione della documentazione video-fotografica deve essere resa disponibile a richiesta del destinatario del verbale; al momento dell'accesso, dovranno essere opportunamente oscurati o resi comunque non riconoscibili i passeggeri presenti a bordo del veicolo.

Articolo 12 - Obblighi degli operatori

1. *L'utilizzo del brandeggio (ove previsto) da parte degli operatori e degli incaricati al trattamento dovrà essere conforme ai limiti indicati nel presente Regolamento.*
2. *L'utilizzo delle telecamere è consentito solo per il controllo di quanto si svolga nei luoghi pubblici mentre esso non è ammesso nelle proprietà private.*
3. *Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione solo in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 4 e a seguito di regolare autorizzazione di volta in volta richiesta al Sindaco.*
4. *La mancata osservazione degli obblighi previsti al presente Regolamento comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative oltre che l'avvio degli eventuali procedimenti penali..*

Articolo 13 - Conservazione delle registrazioni

Le immagini registrate costituenti dati personali sono ordinariamente conservate per un periodo di ventiquattro ore, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura di uffici e comunque non oltre sette giorni.

Le immagini registrate dagli impianti di videosorveglianza installati nel territorio del Comune di San Pietro al Tanagro e gestiti dagli operatori del Comando di Polizia Locale, atteso il possesso delle qualifiche di polizia giudiziaria da parte degli stessi, sono ordinariamente conservate per un termine massimo di sette giorni (salvo ulteriori necessità di conservazione secondo le previsioni dell'art. 6 della legge 23 aprile 2009, n. 38, di conversione, con modifiche, del decreto legge 23 febbraio 2009, n. 11).

I sistemi utilizzati sono programmati in modo da operare al momento prefissato l'integrale cancellazione automatica delle informazioni allo scadere del termine previsto da ogni supporto, anche mediante sovraregistrazione, con modalità tali da rendere non riutilizzabili i dati cancellati.

Le immagini registrate per l'accertamento di violazioni al codice della strada, ai Regolamenti Comunali e alle Ordinanze devono essere conservate per il periodo di tempo strettamente necessario in riferimento alla contestazione, all'eventuale applicazione di una sanzione e alla definizione del possibile contenzioso, in conformità alla normativa di settore.

Le immagini registrate possono essere conservate per un periodo massimo di sette giorni in caso di impianti di videosorveglianza aventi finalità di tutela della sicurezza urbana.

L'Autorità giudiziaria e le Forze di polizia, per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati, potranno richiedere copia delle registrazioni previa formale richiesta al responsabile.

Articolo 14 - Accordi con soggetti esterni

Il Comune può stipulare accordi con soggetti esterni per la gestione di sistemi di videosorveglianza, per un periodo non eccedente il mandato amministrativo, nel rispetto di quanto previsto nel presente regolamento.

Gli accordi devono individuare:

- a) *il titolare del sistema;*
- b) *il responsabile del sistema;*
- c) *le finalità perseguite;*
- d) *il soggetto cui competono gli oneri di gestione e la loro quantificazione;*
- e) *le modalità di gestione.*

Articolo 15 - Obbligo di segnalazione delle telecamere

- 1. Il responsabile del trattamento effettua le comunicazioni previste dalla normativa vigente mediante pubblicazione sul sito web del Comune della mappa relativa alla posizione dei dispositivi di videoripresa installati e tramite apposizione di idonei segnalamenti ben visibili in prossimità delle aree interessate, utilizzando il modello all'allegato A del presente regolamento. L'informativa può non essere resa quando i dati personali sono trattati per il perseguimento delle finalità di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, prevenzione, accertamento o repressione dei reati.*
- 2. Il Comune di San Pietro al Tanagro, nella persona del Responsabile, si obbliga a comunicare alla comunità cittadina l'avvio del trattamento dei dati personali, con l'attivazione dell'impianto di videosorveglianza, l'eventuale incremento dimensionale dell'impianto e l'eventuale successiva cessazione per qualsiasi causa del trattamento medesimo, sarà comunicata, con un anticipo di giorni dieci, mediante l'affissione di appositi manifesti informativi e/o altri mezzi di diffusione locale.*

Articolo 16 - Informativa ed accesso ai dati

L'informativa all'interessato è pubblicata sul sito web del Comune di San Pietro al Tanagro e viene resa disponibile presso le sedi degli uffici comunali.

L'informativa deve contenere le seguenti informazioni:

- a) indicazione del titolare del trattamento;*
- b) indicazione del responsabile del trattamento;*
- c) finalità del trattamento;*
- d) operazioni e modalità del trattamento;*
- e) diritti esercitabili dall'interessato;*
- f) modalità di esercizio dei diritti da parte dell'interessato;*
- g) termini di conservazione delle immagini registrate;*
- h) presenza di collegamento con centrale operativa delle forze di polizia o della polizia Locale.*

Articolo 17 - Esercizio dei diritti da parte dell'interessato

Le immagini acquisite da un sistema di videosorveglianza sono disponibili solo se registrate su un supporto di memoria. Il diritto di accesso può essere esercitato tenendo conto della natura e delle caratteristiche dell'immagine, nonché del periodo di conservazione.

L'interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di immagini registrate, la cancellazione, trasformazione o il blocco dei dati trattati che lo riguardano e la loro comunicazione in forma intellegibile.

Una volta ricevuta conferma dell'esistenza di dati personali, l'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

I diritti sono esercitabili con richiesta scritta da parte dell'interessato, previa identificazione, rivolta al responsabile del trattamento, anche per il tramite di persona fornita di delega scritta. Le istanze possono essere trasmesse al titolare o al responsabile anche mediante lettera raccomandata, telefax o posta certificata. Il responsabile fornisce riscontro alla richiesta entro quindici giorni.

In ottemperanza ai principi di imparzialità, buon andamento, efficienza, efficacia ed economicità dell'azione della pubblica amministrazione, nonché di tutela della riservatezza di terzi e di ragionevolezza della richiesta, gli interessati possono accedere alle immagini registrate che li raffigurano previa indicazione dell'area, del giorno e dell'ora di acquisizione da parte del sistema di videosorveglianza. Le immagini riferite all'interessato vengono preventivamente controllate dall'incaricato, a salvaguardia della riservatezza di terzi.

Presso le sedi degli uffici comunali verranno resi disponibili i moduli per l'esercizio dei diritti dell'interessato.

Per ciascuna richiesta può essere chiesto all'interessato, anche qualora non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese comprensivo dei costi del personale.

Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

Articolo 18 - Comunicazione e diffusione delle immagini

Le immagini che non costituiscono dato personale possono essere comunicate o diffuse.

Articolo 19 - Verifica preliminare

I trattamenti di dati personali nell'ambito di una attività di videosorveglianza sono effettuati rispettando integralmente le misure e gli accorgimenti prescritti dalla competente Autorità con il provvedimento datato 8 aprile 2010, per cui non necessita la verifica preliminare.

Articolo 20 – Notificazione


Il Comune di San Pietro al Tanagro, nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati personali, adempie agli obblighi di notificazione preventiva al Garante per la protezione dei dati personali, qualora ricorrano i presupposti, ai sensi e per gli effetti degli artt. 37 e 38 del Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 30/06/2003 e s.m.i.

Articolo 21 – Danni cagionati per effetto del trattamento dei dati personali

La materia è regolamentata per intero dell'art 15 del Codice in materia di protezione dei dati approvato con decreto legislativo del 30/06/2003 e s.m.i

Articolo 22 - Modifiche ed entrata in vigore

*Il contenuto del presente regolamento deve essere aggiornato con Deliberazione del Consiglio Comunale in base all'evoluzione normativa in materia di trattamento dei dati personali.
Il presente regolamento è trasmesso al Garante per la protezione dei dati personali, sia a seguito della sua approvazione, sia nel caso di successive ed eventuali modifiche.
Circa gli obiettivi previsti negli articoli del Regolamento la Giunta informerà annualmente il Consiglio Comunale.*



AREA VIDEOSORVEGLIATA

La registrazione è effettuata da per fini di

Art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. n. 196/2003)